

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

19° anno n. L 353  
23 dicembre 1976

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3120/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3121/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76 . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3122/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1977, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3123/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate . . . . . 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 3124/76 della Commissione, del 16 dicembre 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alla modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca . . . . . 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3125/76 della Commissione, del 16 dicembre 1976, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1977 nel settore dei prodotti della pesca . . . . . 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 3126/76 della Commissione, del 16 dicembre 1976, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1977 per i tonni destinati all'industria conserviera . . . . . 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 3127/76 della Commissione, del 16 dicembre 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca . . . . . 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 3128/76 della Commissione, del 16 dicembre 1976, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1977 20

---

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3129/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 3130/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 3131/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 3132/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 3133/76 della Commissione, del 21 dicembre 1976, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 3134/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine . . . . .	36
★ Regolamento (CEE) n. 3135/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento . . . . .	38
★ Regolamento (CEE) n. 3136/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3376/75 per quanto riguarda il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il 1977 . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 3137/76 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	42

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3120/76 DEL CONSIGLIO  
del 16 dicembre 1976**

**che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'orientamento dei prodotti  
della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 115/76<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, per la campagna di pesca 1976, i prezzi d'orientamento di detti prodotti;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.

100/76, provoca, per alcuni prodotti, per la campagna di pesca 1977, un rialzo dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato costatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli costatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono, sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. F. DUISENBERG

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 59.

## ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento (in UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	247
2. Sardine ( <i>Clupea pilchardus</i> Walbaum):				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	440
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	288
3. Sebastì ( <i>Sebastes marinus</i> )	A	2	pesci interi	502
4. Merluzzi bianchi	B	2	pesci eviscerati con testa	572
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	B	2	pesci eviscerati con testa	327
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci interi	427
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	456
8. Sgombri	Extra	2	pesci interi	221
	o			
	A	2	pesci interi in casse d'origine	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	441
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	569
11. Naselli	A	2	pesci eviscerati con testa	1 232
12. Gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 001

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3121/76 DEL CONSIGLIO****del 16 dicembre 1976****che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che i prezzi d'orientamento di detti prodotti sono stati fissati per la campagna di pesca 1976 con il regolamento (CEE) n. 114/76<sup>(3)</sup>;

considerando che i dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi portano, per i prodotti di cui trattasi — ad eccezione delle sardine —, ad un aumento dei prezzi di orientamento, per la campagna di pesca 1977, rispetto a quelli validi per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. F. DUISENBERG

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 57.

## ALLEGATO

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in UC/t)
Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	315
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	727
Calamari (Loligo sp.p., Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 444
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	957
Polpi delle specie Octopus	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	748

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3122/76 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1976

che fissa, per la campagna di pesca 1977, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 117/76<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 339/76<sup>(4)</sup> hanno fissato per la campagna di

pesca 1976 il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che è aumentata la media dei prezzi constatati durante le ultime tre campagne di pesca, secondo le modalità previste dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 100/76; che è quindi opportuno fissare un nuovo prezzo per la campagna di pesca 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo alla produzione comunitaria valido fino al 31 dicembre 1977 per i tonni destinati all'industria conserviera e il prodotto cui esso si riferisce sono fissati come segue:

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in UC/t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso non superiore a 10 kg/pezzo	700

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. F. DUISENBERG

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 63.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1976, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3123/76 DEL CONSIGLIO****del 16 dicembre 1976****che fissa, per la campagna di pesca 1977, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe, fresche o refrigerate, ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratte-

ristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati, per la campagna di pesca 1977, dal regolamento (CEE) n. 3120/76 <sup>(3)</sup>;

considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1977 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali <sup>(1)</sup>			Prezzo d'intervento (in UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesce intero	198
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesce intero	130
2. Acciughe	Extra	2	pesce intero	198

<sup>(1)</sup> Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. F. DUISENBERG

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.<sup>(3)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3124/76 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 1976****che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alla modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,considerando che, con regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3374/75 <sup>(4)</sup>, sono stati fissati coefficienti di adattamento della qualità per il calcolo del prezzo d'entrata dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76;

considerando che alcuni coefficienti non riflettono più il rapporto esatto tra i prezzi d'entrata delle varie

categorie, dimensioni e presentazioni di pesci ed i prezzi di riferimento; che occorre pertanto attualizzarli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 41.

## ALLEGATO

## Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Caratteristiche commerciali (!)			Coefficiente	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	1,0000	
	tutte le categorie	2	pesci interi	1,0595	
	tutte le categorie	3	pesci interi	1,6952	
Sardine :	a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	1,0000
		Extra	3	pesci interi	1,3086
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 1,5437
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 2,4275
	b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	1,0000
		Extra	3	pesci interi	1,2164
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 1,4150
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 1,8909
	Sebasti	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi	1,0000
	Merluzzi bianchi	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,0000
Extra, A B		4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,3818	
Extra, A B Extra, A		5 4 4	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,5079	
B B		5 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 2,0765	
tutte le categorie		5	pesci interi	2,7737	
Merluzzi carbonari	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,0000	

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari (seguito)	Extra, A B	4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,1990
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	tutte le categorie	4	pesci interi	2,2381
Eglefini	Extra, A tutte le categorie	1, 2 1, 2, 3	pesci interi pesci eviscerati, con testa	} 1,0000
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	
	B Extra, A B	4 3, 4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 1,5965
	B	4	pesci interi	
Merlani	tutte le categorie Extra, A Extra, A	1, 2 3 1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,0000
	B Extra, A	3 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	
	Extra, A B Extra, A	4 1, 2, 3 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 1,3085
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	B	4	pesci interi	2,4128
Sgombri	Extra A A B	1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1	pesci interi pesci interi in casse d'origine pesci interi pesci interi	} 1,0000
	B A	2 3	pesci interi pesci interi	
	B A	3 4	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 1,2214
	tutte le categorie	4	pesci interi	
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	1,0000
	Extra A	1, 3 1	pesci interi pesci interi	} 1,2176

Specie	Caratteristiche commerciali (!)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Acciughe (seguito)	B	1	pesci interi	} 1,4178
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	1,8876
Passere di mare	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	1,0000
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	1,1584
	B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,3564
Naselli	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	1,0000
	tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	1,1182
	tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	1,4170
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A, B	1	semplicemente cotti in acqua	1,0000
	A, B	2	semplicemente cotti in acqua	3,2556

(!) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/76 DELLA COMMISSIONE**

del 16 dicembre 1976

**che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1977 nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede, tra l'altro, la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità, per i prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, all'allegato II e all'allegato IV, lettera B, di detto regolamento;

considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, di detto regolamento, il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale uguale almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi di orientamento per i prodotti della pesca enumerati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati per la campagna di pesca 1977 dal regolamento (CEE) n. 3120/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976<sup>(3)</sup>;

considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione essenziale per l'eventuale applicazione delle misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria; che l'attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all'interno della Comunità al fine di esercitare un'azione stabilizzatrice sui mercati, in particolare mediante l'applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti; che il prezzo di riferimento deve essere fissato applicando al prezzo di orientamento una percentuale compresa all'interno dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro; che, in quest'ultimo caso, la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell'approvvigionamento dei mercati;

considerando che, per i motivi sopra enunciati, è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo e, in caso contrario, il più basso livello ammesso;

considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo di orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l'applicazione delle misure di intervento per detti prodotti; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all'85 % dei prezzi di riferimento fissati per la campagna di pesca 1977 dal regolamento (CEE) n. 3121/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976<sup>(4)</sup>;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento del prodotto fresco;

considerando che la situazione constatata sui mercati della Comunità relativa all'importazione di prodotti congelati, di cui all'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76, può eventualmente esigere l'applicazione delle misure per la protezione della produzione comunitaria dato che, in particolare, i prodotti congelati possono sostituire il prodotto fresco; che occorre fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento a un livello più elevato che per quello dei prodotti freschi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di riferimento valevoli fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti dell'allegato I, lettere A e C, dell'allegato II e dell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**I. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76**

Prodotti	Prezzo di riferimento (in UC/t)
1. Aringhe	178
2. Sardine :	
a) dell'Atlantico	318
b) del Mediterraneo	208
3. Sebastì (Sebastes marinus)	407
4. Merluzzi bianchi	380
5. Merluzzi carbonari	235
6. Eglefini	273
7. Merlani	274
8. Sgombri	160
9. Atciughe	319
10. Passere di mare	373
11. Naselli (Merluccius sp.p.)	785
12. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	601

**II. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76**

Prodotti	Prezzo di riferimento (in UC/t)
1. Sardine	268
3. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	618
3. Calamari (Loligo sp.p., Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	1 227
4. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	813
5. Polpi delle specie Octopus	636

**III. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato IV, lettera B, del regolamento (CEE) n. 100/76**

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (in UC/t)
1. Merluzzi bianchi	interi	397
	filetti	1 026
2. Merluzzi carbonari	interi	258
	filetti	564
3. Eglefini	interi	294
	filetti	790
4. Sebastì (Sebastes marinus)	interi	430
	filetti	1 046
5. Sgombri	interi	196
	filetti	400
6. Naselli (Merluccius sp.p.)	interi	361
	filetti	644

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3126/76 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1976

che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1977 per i tonni destinati all'industria conserviera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, dispone che vengano fissati annualmente, per i prodotti elencati, fra l'altro, nell'allegato III, lettera A, dello stesso regolamento, prezzi di riferimento validi per la Comunità;

considerando che i prezzi di riferimento validi per la campagna di pesca 1976 dal 16 aprile al 31 dicembre sono stati fissati, per i tonni destinati all'industria conserviera, con regolamento (CEE) n. 886/76 della Commissione del 14 aprile 1976<sup>(3)</sup>;

considerando che all'articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, sono precisati i criteri cui occorre attenersi nel fissare il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato III, lettera A; che, sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento in causa vengono fissati ai livelli definiti nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di riferimento per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti di cui alla voce 16.04 [sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune], sono fissati, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1977, agli importi seguenti:

Prodotti	Prezzo di riferimento (in UC/t)		
	interi	senza visceri né branchie	altri
Tonni albacora di peso non superiore a 10 kg cadauno	450	513	558
Tonni albacora di peso superiore a 10 kg cadauno	495	564	614
Alalonga di peso non superiore a 10 kg cadauno	720	821	893
Alalonga di peso superiore a 10 kg cadauno	563	642	698
Altre specie di tonni	315	359	391

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 101 del 15. 4. 1976, pag. 33.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3127/76 DELLA COMMISSIONE  
del 16 dicembre 1976**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi di acquisto per determinati prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato del regolamento (CEE) n. 2429/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 28 ottobre 1973 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3371/75 <sup>(4)</sup>, sono state adottate disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità, nonché la fissazione dei prezzi di ritiro;

considerando che il regime dei ritiri deve contribuire alla stabilizzazione dei prezzi del mercato, senza causare eccedenze strutturali nella Comunità; che deve pertanto essere incoraggiato un opportuno sostegno di tutti i mercati, tenendo presente che la composizione degli sbarchi in rapporto alle caratteristiche commerciali dei prodotti in questione varia da mercato a mercato; che i prezzi di ritiro devono inoltre essere fissati a un livello tale da non compromettere i risultati finora raggiunti negli Stati membri, grazie agli sforzi delle organizzazioni di produttori, in materia di stabilizzazione dei prezzi, sempreché tali risultati contribuiscano al conseguimento degli obiettivi comunitari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3559/73 ha fissato i coefficienti di adeguamento che riflettono il divario medio di prezzo fra un prodotto esattamente determinato nelle sue caratteristiche commerciali e i prodotti di qualità immediatamente inferiore a quella del prodotto preso in considerazione; che in conseguenza dell'evoluzione constatata sui mercati della Comunità si deve modificare il coefficiente di adattamento per i gamberetti della dimensione 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 108/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 <sup>(5)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla determinazione, nel settore della pesca, delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, per garantire adeguate condizioni di accesso ai mercati ai produttori delle zone di sbarco più lontane dai principali centri di consumo della Comunità, si possono applicare, per tali regioni, coefficienti di adeguamento ai prezzi di ritiro comunitari; che detti coefficienti devono essere fissati in modo che le differenze tra i prezzi così adeguati corrispondano ai divari di prezzo da prevedere in caso di produzione normale, tenuto conto di condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato; che si è verificata la necessità di determinare nuovamente la zona relativa ai naselli;

considerando che, per l'esame dell'evoluzione dei prezzi di mercato degli sgombri e dei naselli nelle zone succitate e quindi per la formazione dei prezzi, occorre prevedere una nuova fissazione dei coefficienti d'adeguamento corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 3559/73 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 45.

## ALLEGATO I

## Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	0,85	
	tutte le categorie	2	pesci interi	0,80	
	tutte le categorie	3	pesci interi	0,50	
Sardine :	a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	0,85
		Extra	3	pesci interi	0,65
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 0,55
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 0,35
	b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	0,85
		Extra	3	pesci interi	0,70
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 0,60
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 0,45
Sebasti	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi	0,90	
Merluzzi bianchi	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,83	
	Extra, A B	4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,60	
	Extra, A B Extra, A	5 4 4	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,55	
	B B	5 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,40	
	tutte le categorie	5	pesci interi	0,30	
Merluzzi carbonari	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,90	

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari (seguito)	Extra, A B	4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,75
	B	4	pesci eviscerati, con testa	0,55
	tutte le categorie	4	pesci interi	0,40
Eglefini	Extra, A tutte le categorie	1, 2 1, 2, 3	pesci interi pesci eviscerati, con testa	} 0,80
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	0,70
	B Extra, A B	4 3, 4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 0,50
	B	4	pesci interi	0,40
Merlani	tutte le categorie Extra, A Extra, A	1, 2 3 1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,72
	B Extra, A	3 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,65
	Extra, A B Extra, A	4 1, 2, 3 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 0,55
	B	4	pesci eviscerati, con testa	0,40
	B	4	pesci interi	0,30
Sgombri	Extra A A B	1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1	pesci interi pesci interi in casse d'origine pesci interi pesci interi	} 0,85
	B A	2 3	pesci interi pesci interi	} 0,75
	B A	3 4	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 0,70
	tutte le categorie	4	pesci interi	0,40
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	0,85
	Extra A	1, 3 1	pesci interi pesci interi	} 0,70

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Acciughe (seguito)	B	1	pesci interi	} 0,60
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	0,45
Passere di mare	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	0,80
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	0,69
	B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 0,59
Naselli	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	0,85
	tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	0,76
	tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	0,60
Gamberetti grigi del genere • Crangon • sp.p.	A, B	1	semplicemente cotti in acqua	0,65
	A, B	2	semplicemente cotti in acqua	0,20

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

## ALLEGATO II

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente
Aringhe	1. Tutte le regioni costiere e le isole del Regno Unito situate a nord della linea che da Fleetwood (costa occidentale dell'Inghilterra), raggiunge Hartlepool (costa orientale dell'Inghilterra); esclusa l'isola di Man	0,80
	2. Le regioni costiere e le isole a nord della linea che unisce Loop Head e Wicklow Head in Irlanda	0,93
Sgombri	3. Regioni costiere e le isole dell'Irlanda, dell'Irlanda del Nord, delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,80
	4. Le regioni costiere dell'ovest, nord e nord-est fino ad Aberdeen in Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,55
Merlani	5. Regioni costiere dell'Irlanda, Irlanda del Nord, regioni costiere a partire da Whitehaven fino a Wick al nord-est della Scozia, come pure le isole situate a ovest e a nord di tali regioni; esclusa l'isola di Man	0,85
Sardine dell'Atlantico	6. Regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,44
Naselli	7. Regioni costiere della Scozia e dell'Irlanda del Nord	0,70

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3128/76 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 1976**

**che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, del regolamento (CEE) n. 100/76, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1977**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che il prezzo di ritiro per ciascun prodotto di cui all'allegato I, lettere A e C, è fissato applicando ad un importo almeno uguale al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi di orientamento per la campagna di pesca 1977 sono fissati per tutti i prodotti in oggetto dal regolamento (CEE) n. 3120/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976<sup>(3)</sup>;

considerando che le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro, in particolare la percentuale del prezzo di orientamento che serve alla loro fissazione, i coefficienti previsti per la loro differenziazione secondo le caratteristiche commerciali, nonché i coefficienti supplementari di adeguamento che si applicano alle

zone di sbarco molto lontane, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3559/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/76<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, validi per il 1977 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, validi per le zone di sbarco molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità valevoli per il 1977 e i prodotti cui si riferiscono sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 53.

<sup>(5)</sup> Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO I

## Prodotti dell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (UC/t)	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	178	
	tutte le categorie	2	pesci interi	168	
	tutte le categorie	3	pesci interi	105	
Sardine :	a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	318
		Extra	3	pesci interi	243
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 206
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 131
	b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	208
		Extra	3	pesci interi	171
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 147
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 110
Sebasti	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi	407	
Merluzzi bianchi	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 380	
	Extra, A B	4 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 275	
	Extra, A B Extra, A	5 4 4	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 252	
	B B	5 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 183	
	tutte le categorie	5	pesci interi	137	
Merluzzi carbonari	tutte le categorie Extra, A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 235	

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari (seguito)	Extra, A B	4 1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa pesce interi	} 196
	B	4	pesce eviscerati, con testa	
	tutte le categorie	4	pesce interi	105
Eglefini	Extra, A tutte le categorie	1, 2 1, 2, 3	pesce interi pesce eviscerati, con testa	} 273
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	
	B Extra, A B	4 3, 4 1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa pesce interi pesce interi	} 171
	B	4	pesce interi	
Merlani	tutte le categorie Extra, A Extra, A	1, 2 3 1, 2	pesce eviscerati, con testa pesce eviscerati, con testa pesce interi	} 263
	B Extra, A	3 3	pesce eviscerati, con testa pesce interi	
	Extra, A B Extra, A	4 1, 2, 3 4	pesce eviscerati, con testa pesce interi pesce interi	} 201
	B	4	pesce eviscerati, con testa	
	B	4	pesce interi	109
Sgombri	Extra A A B	1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1	pesce interi pesce interi in casse d'origine pesce interi pesce interi	} 160
	B A	2 3	pesce interi pesce interi	
	B A	3 4	pesce interi pesce interi in casse d'origine	} 131
	tutte le categorie	4	pesce interi	
Acciughe	Extra, A	2	pesce interi	319
	Extra A	1, 3 1	pesce interi pesce interi	} 262



Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Acciughe (seguito)	B	1	pesci interi	} 225
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	169
Passere di mare	tutte le categorie	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	373
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	322
	B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 275
Naselli	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	785
	tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	702
	tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	554
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A, B	1	semplicemente cotti in acqua	586
	A, B	2	semplicemente cotti in acqua	180

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

## ALLEGATO II

Specie	Zona di sbarco	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (UC/t)
		Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	1. Tutte le regioni costiere e le isole del Regno Unito situate a nord della linea che da Fleetwood (costa occidentale dell'Inghilterra), raggiunge Hartlepool (costa orientale dell'Inghilterra); esclusa l'isola di Man	tutte le categorie	1	pesci interi	142
		tutte le categorie	2	pesci interi	134
		tutte le categorie	3	pesci interi	84
	2. Le regioni costiere e le isole a nord della linea che unisce Loop Head e Wicklow Head in Irlanda	tutte le categorie	1	pesci interi	166
		tutte le categorie	2	pesci interi	156
		tutte le categorie	3	pesci interi	98
Sgombri	3. Regioni costiere e le isole dell'Irlanda, dell'Irlanda del Nord, delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 128
		A B	1, 2 1	pesci interi pesci interi	
		B A	2 3	pesci interi pesci interi	} 113
		B A	3 4	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 105
	tutte le categorie	4	pesci interi	60	
	4. Le regioni costiere dell'ovest, nord e nord-est fino ad Aberdeen in Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	Extra A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 88
		A B	1, 2 1	pesci interi pesci interi	
		B A	2 3	pesci interi pesci interi	} 78
		B A	3 4	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 72
		tutte le categorie	4	pesci interi	41
Merlani	5. Regioni costiere dell'Irlanda, Irlanda del Nord, regioni costiere a partire da Whitehaven fino a Wick al nord-est della Scozia, come pure le isole situate a ovest e a nord di tali regioni; esclusa l'isola di Man	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	} 224
		Extra, A	3	pesci eviscerati, con testa	
		Extra A	1, 2	pesci interi	
		B Extra, A	3 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 201
		Extra, A B Extra, A	4 1, 2, 3 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 171

Specie	Zona di sbarco	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (UC/t)
		Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merlani (seguito)		B	4	pesci eviscerati, con testa	124
		B	4	pesci interi	93
Sardine dell'Atlantico	6. Regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra, A	2	pesci interi	140
		Extra	3	pesci interi	107
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 91
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	} 58
Naselli	7. Regioni costiere in Scozia e dell'Irlanda del Nord	tutte le categorie	1, 2	pesci eviscerati, con testa	550
		tutte le categorie	3	pesci eviscerati, con testa	491
		tutte le categorie	4	pesci eviscerati, con testa	388

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3129/76 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	85,73
10.01 B	Frumento duro	139,85 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	61,72 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	51,37
10.04	Avena	53,67
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	57,90 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	57,84 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	59,71 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	131,34
11.01 B	Farine di segala	97,71
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	227,42
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	141,17

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/76 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	4,03	4,03	3,24
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0,37
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0,37
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3131/76 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1976**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2137/76 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3065/76 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2137/76 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 240 del 10. 9. 1976, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 16. 12. 1976, pag. 5.





**REGOLAMENTO (CEE) N. 3132/76 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2138/76 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3066/76 <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 240 del 9. 9. 1976, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 16. 12. 1976, pag. 7.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3133/76 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1976****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3134/76 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1976**  
**che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, terzo comma,

considerando che gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine devono essere fissati conformemente alle regole stabilite nel regolamento (CEE) n. 181/73; che i prezzi d'orientamento sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 558/76 del Consiglio del 15 marzo 1976 <sup>(3)</sup>; che i calcoli previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 sono effettuati per mezzo del regolamento (CEE) n. 2249/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalla carne bovina congelata <sup>(4)</sup>, e che i coefficienti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 181/73 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2260/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1160/74 <sup>(6)</sup>;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 523/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, recante modalità particolari di applicazione del regime degli importi compensativi « adesione » per prevenire deviazioni di traffico nel settore delle carni bovine <sup>(7)</sup>, gli importi compensativi per i prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 cc), 02.01 A II a) 2 dd) 11 e dd) 22 cc) e 02.06 C I a) della tariffa doganale comune sono fissati a livelli inferiori a quelli risultanti

dall'applicazione delle norme previste per il calcolo del prelievo;

considerando che il prezzo all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 è calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e per i bovini adulti <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 532/76 <sup>(9)</sup>; che il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 181/73 è determinato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate <sup>(10)</sup>, e (CEE) n. 2260/73;

considerando che gli importi compensativi per i vitelli e la carne di vitelli sono identici a quelli applicabili per i bovini adulti e la carne di bovini adulti su conformità al regolamento (CEE) n. 1100/74 della Commissione, del 3 maggio 1974 <sup>(11)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 del 10. 3. 1975, pag. 70.

<sup>(8)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 17.

<sup>(10)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 25.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi applicabili dall'Irlanda e dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
		Irlanda	il Regno Unito			
	UC/100 kg peso vivo					
01.02 A II a)	5,42	8,93	8,93	7,13	6,93	8,93
01.02 A II b)	5,42	8,93	8,93	7,13	6,93	8,93
	UC/100 kg peso netto					
02.01 A II a) 1 aa) 11	8,62	16,97	16,97	14,09	12,43	16,97
02.01 A II a) 1 aa) 22	6,89	15,44	13,57	11,64	9,98	13,57
02.01 A II a) 1 aa) 33	10,35	20,36	20,36	16,53	14,87	20,36
02.01 A II a) 1 bb) 11	8,62	16,97	16,97	14,09	12,43	16,97
02.01 A II a) 1 bb) 22	6,89	15,44	13,57	11,64	9,98	13,57
02.01 A II a) 1 bb) 33	10,35	20,36	20,36	16,53	14,87	20,36
02.01 A II a) 1 cc) 11	9,31	18,31	18,31	13,05	11,39	18,31
02.01 A II a) 1 cc) 22	12,25	24,11	27,05	17,83	18,00	24,11
02.01 A II a) 2 aa)	7,67	16,96	15,09	13,76	12,10	15,09
02.01 A II a) 2 bb)	6,13	13,94	12,07	11,38	9,72	12,07
02.01 A II a) 2 cc)	9,58	18,86	18,86	16,73	15,07	18,86
02.01 A II a) 2 dd) 11	7,67	16,96	15,09	12,16	10,50	15,09
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	9,58	18,86	21,16	16,73	15,86	18,86
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) (c)	9,58	18,86	21,16	16,73	15,86	18,86
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	10,35	20,37	22,85	16,74	16,24	20,37
02.06 C I a) 1	7,50	18,31	18,31	11,63	9,97	18,31
02.06 C I a) 2	9,88	24,11	35,51	16,20	22,48	24,11

(a) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dal prelievo fissato per il prodotto corrispondente.

(b) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dalla restituzione fissata per il prodotto corrispondente.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3135/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/76 <sup>(4)</sup>, si considera che i prodotti destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di concentrati abbiano ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste quando è constatato che sono stati effettivamente concentrati e condizionati in tavolette; che questa disposizione non garantisce tuttavia che tali prodotti pervengano effettivamente all'utilizzazione e/o alla destinazione previste; che è pertanto necessario rafforzare il controllo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2575/76, che modifica diversi regolamenti relativi all'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(5)</sup>, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 1519/72, (CEE) n. 71/73, (CEE) n. 2978/74, (CEE) n. 3178/75, (CEE) n. 3253/75 e (CEE) n. 3354/75; che è opportuno sopprimere, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, i richiami ai predetti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, lettera d), è sostituito dal seguente:

• d) se destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, condizionati in tavolette e presi in consegna dal commercio al minuto. »

2. L'allegato è modificato come segue:

1. Nella parte I, « Prodotti destinati ad essere esportati come tali », i punti 5 e 8 e le corrispondenti note in calce sono soppressi.

2. Nella parte II, « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella prevista nella parte I », i punti 4, 9, 10 e 11 e le corrispondenti note in calce sono soppressi.

Dopo il punto 5 è inserito il seguente punto 5 bis:

• 5 bis. Regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato <sup>(1)</sup>:

— casella 104: « destinato al consumo diretto [regolamento (CEE) n. 349/73]. »

• für den direkten Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 349/73]. »

• til umiddelbart forbrug [forordning (EØF) nr. 349/73]. »

• destiné à la consommation directe [règlement (CEE) n° 349/73]. »

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 293 del 23. 10. 1976, pag. 23.



« voor onmiddellijk  
verbruik [Verordening  
(EEG) nr. 349/73] »

« for direct consump-  
tion [Regulation (EEC)  
No 349/73] »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1 ».

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/76 DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 1976

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3376/75 per quanto riguarda il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il**

1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2841/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1501/76<sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75; che, a seguito della proroga del regime d'importazione delle carni bovine originarie di taluni Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, occorre modificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3376/75;considerando che, per evitare abusi, è opportuno prevedere la riscossione integrale dei prelievi fissati in conformità degli articoli da 10 a 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76<sup>(6)</sup>, per i quantitativi importati in virtù delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2219/76<sup>(8)</sup>;

considerando che, a motivo della situazione geografica e climatica degli Stati interessati, in particolare del Botswana, la produzione di carni bovine è concentrata all'inizio dell'anno; che è pertanto opportuno, per il mese di gennaio 1977, anticipare il termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione nonché quello per il rilascio dei titoli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3376/75 è modificato come segue :

- « 4. La durata di validità dei titoli d'importazione è limitata al 31 dicembre dell'anno in cui i titoli stessi sono rilasciati. »

*Articolo 2*

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3376/75 è modificato come segue :

*« Articolo 4 »*

1. L'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in Irlanda o nel Regno Unito è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo diminuito dell'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni nel Regno Unito provenienti dai paesi terzi e dell'importo compensativo monetario valido all'importazione in detto Stato membro durante la settimana che precede quella nel corso della quale inizia il trimestre per il quale viene calcolato l'importo della diminuzione.

2. L'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro diverso da quelli di cui al paragrafo 1 è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario valido per la Francia durante la settimana che precede quella nel corso della quale inizia il trimestre per il quale viene calcolato l'importo della diminuzione. »

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.

(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 35.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(8) GU n. L 250 del 14. 9. 1976, pag. 5.

*Articolo 3*

Il seguente articolo 5 bis viene inserito nel regolamento (CEE) n. 3376/75 :

*« Articolo 5 bis*

Per i quantitativi importati in virtù delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, i prelievi fissati in conformità degli articoli da 10 a 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 vengono riscossi integralmente. »

*Articolo 4*

All'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3376/75, la data del 31 dicembre 1976 è sostituita da quella del 31 dicembre 1977.

*Articolo 5*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 3376/75, per il mese di gennaio 1977 le domande di titolo d'importazione possono essere presentate agli organismi competenti degli Stati membri soltanto nei primi cinque giorni del mese e il rilascio dei titoli ha luogo il dodicesimo giorno successivo al primo giorno del periodo di presentazione delle domande.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/76 DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 1976

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2891/76<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/76<sup>(5)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(6)</sup> conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76<sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2891/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 30. 11. 1976, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 30.<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/tonnellata	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	9,21 <sup>(1)</sup>	7,71 <sup>(1)(5)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	97,12	92,12
11.02 A III <sup>(2)</sup>	97,12	92,12
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	84,39	81,89
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	84,39	81,89
11.02 C III <sup>(2)</sup>	132,95	127,95
11.02 D III <sup>(2)</sup>	54,70	52,20
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	54,70	52,20
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	107,36	102,36
11.02 F III <sup>(2)</sup>	97,12	92,12
11.06 A	11,71	6,21 <sup>(5)</sup>
11.07 A II a)	100,10 <sup>(4)</sup>	91,10
11.07 A II b)	77,07	68,07
11.07 B	88,33 <sup>(4)</sup>	79,33
23.02 A I a)	19,42	19,42
23.02 A I b)	62,13	62,13
23.02 A II a)	15,53	15,53
23.02 A II b)	62,13	62,13

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 2755/75 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(5)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**AVVISO AGLI ABBONATI  
DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA  
EUROPEE**

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1976.

Al fine di evitare interruzione negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1977 è stato fissato a Lit. 50 650 (FB 3 000).